

# LEGGE REGIONALE 24/98

## PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE

---

### Articolo 18

*(Aziende agricole in aree vincolate)*

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, é consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati ~~all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi~~ **all'attività rurale di cui al comma 2 dell'articolo 54 della legge 38/99**. Nelle aree classificate nei PTP o nel PTPR al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate ~~con deliberazione della Giunta regionale~~ **nell'articolo 57 della legge regionale 38/99** e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
- 3. Non sono soggetti a nulla osta gli interventi individuati al comma 4 dell'articolo 54 della legge 38/99.**